

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4694 del 05/09/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA ENGINEERING AND SERVICES ITALY S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), LOC. SAN NICOLÒ, VIA BERGAMASCHI N. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4875 del 05/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA ENGINEERING AND SERVICES ITALY S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), LOC. SAN NICOLÒ, VIA BERGAMASCHI N. 1**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta ENGINEERING AND SERVICES ITALY SRL, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno (PC) con nota del 19.1.2017 n. 673 (acquisita IL 20.1.2017 al prot. n. 656 di Arpae), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
  - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa pervenuta direttamente dall'Azienda tramite note del 14/3/2017 e del 28/6/2017 ( prot. n. 2887 del 14.3.2017 e 7743 del 28.6.2017);

**PRESO ATTO che:**

- la Ditta ha dichiarato che nello stabilimento sono presenti solo scarichi di acque reflue di tipo domestico recapitanti in pubblica fognatura;
- l'attività viene condotta direttamente presso il cliente sotto forma di "service" e che la sede operativa è un'officina elettromeccanica dotata di carroponete e macchine utensili;
- le emissioni provengono dall'eventuale verniciatura di parti di macchinari per la quale viene previsto l'impiego annuo di 25 kg di diluente e 50 kg di prodotti vernicianti; per la verniciatura è previsto l'utilizzo di una apposita cabina forno (emissione E1) con relativo impianto termico a metano (E2);

**ATTESO** che con lettera del 3/2/2017 prot.n. 1240 , da parte della S.A.C. di Arpae di Piacenza, è stata indetta e convocata apposita conferenza di servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 -bis, comma 2, della L. 241/90;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 4.5.2017, prot. n. 5153;
- parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota 10.5.2017, prot. n. 34936 (prot. Arpae n. 5446 del 10.5.2017);
- parere favorevole al rilascio dell'AUA formulato dal Comune di Rottofreno con nota 11.8.2017 prot. (prot. Arpae n. 9976 del 16.8.2017) in quanto dal punto di vista urbanistico ambientale l'attività risulta compatibile con le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e con le disposizioni contenute nella zonizzazione acustica comunale vigente;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta ENGINEERING AND SERVICES ITALY SRL;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta ENGINEERING AND SERVICE ITALY SRL (COD. FISC / P.IVA 01660210335) - avente sede legale in Comune di Piacenza (PC), via Manfredi n. 110 - per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Rottofreno (PC), loc. San Nicolò, via Bergamaschi n° 1. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

### **EMISSIONE N. E1 CABINA FORNO VERNICIATURA**

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	220 gg/a
Altezza minima	7 m

### **EMISSIONE N. E2 BRUCIATORE A METANO PER CABINA DI VERNICIATURA – P=180 Kw**

Portata massima	1000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/a
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E2 il gestore può non effettuare auto-controlli a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- c) il camino di emissione E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e S.M.I.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
  - M.U. 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** espressi come C<sub>tot</sub>;
  - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
- e) La durata dei campionamenti per la misura del materiale particellare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m<sup>3</sup>;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione, preparazione vernici e lavaggio attrezzature devono essere svolte nell'apposita cabina (emissione E1) dotata di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di detto inquinante pari a 3 mg/Nm<sup>3</sup>; l'azienda può non effettuare controlli durante la fase di applicazione dei prodotti vernicianti; durante la fase di essiccazione deve essere rispettato un limite di concentrazione di COV (espressi come C<sub>tot</sub>) pari a 50 mg/Nm<sup>3</sup>, fermo restando il rispetto di tale limite, il gestore può non effettuare controlli durante tale operazione;
- h) devono essere usati tutti i sistemi in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- i) non deve essere superato un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del prodotto per la pulizia delle attrezzature) pari a 1 kg/g ed un consumo massimo annuo dei medesimi prodotti pari a 75 kg/anno. Il consumo è da valutarsi sulla base del registro di cui al successivo punto j);
- j) le ore di funzionamento della cabina di verniciatura/essiccazione, i consumi mensili dei prodotti vernicianti utilizzati, il consumo del prodotto per la pulizia delle attrezzature per verniciatura, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- l) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a tre mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- m) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a quattro mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- n) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpae di

Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **fare salvo** che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- le acque reflue di lavaggio convogliate nelle cisterne a cubo di cui alla tav. 01 planimetria scarichi ed emissione datata 23.6.2017 dovranno essere conferite a Ditte autorizzate nonché gestite secondo le modalità e i tempi stabili per il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 lett. m) del D.Lgs. 152/06 e smi – Parte IV, tali contenitori dovranno essere muniti di bacini di contenimento e protetti dagli agenti atmosferici, inoltre, se classificati come rifiuti speciali pericolosi, dovranno essere altresì essere provvisti del debito contrassegno indicante la pericolosità degli stessi. La documentazione attestante il corretto smaltimento dovrà essere tenuta presso lo Stabilimento a disposizione degli organi di controllo;
- lo smaltimento dei rifiuti derivanti da operazioni di pulizia dei pozzetti, delle fosse Imhoff e da manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria deve avvenire mediante ditte debitamente autorizzate e gestiti secondo gli adempimenti previsti dalla Normativa vigente in materia di rifiuti. Tutta la documentazione relativa alle operazioni suddette dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità di controllo;

4. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**